

Ordinanza sull'assicurazione dei veicoli (OAV)

Modifica del 3 luglio 2002

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 20 novembre 1959¹ sull'assicurazione dei veicoli è modificata come segue:

Art. 37 rubrica, cpv. 1 lett. c e d

Carri a mano, monoassi e ciclomotori leggeri

¹ I veicoli a motore seguenti sono equiparati ai velocipedi per quanto riguarda la responsabilità civile e l'assicurazione:

- c. i ciclomotori leggeri;
- d. le carrozzelle per invalidi con un dispositivo di propulsione elettrica e una velocità massima di 10 km/h.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2003.

3 luglio 2002

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

¹ RS 741.31